

*** ** ** ** **

CAUSA CIVILE N. 13000761/2010 R.G.



Attore Principale: [REDACTED]

con l'Avv. to Mauro Bazzana;

Convenuto Principale: [REDACTED]

con l'Avv. to Marco Maria Donzelli



*** ** ** ** **

GIUDICE RELATORE: Dott.ssa MARIATERESA CANZI

Tribunale di Brescia
 Depositato in Cancelleria
 il..... 20 MAG. 2014.....
 Il Funzionario Giudiziario
 (Dott. Lanfranco Chezzi)

*** ** ** ** **

RELAZIONE DI C.T.U. INTEGRATIVA



Breno, 30 aprile 2014

IL CTU



Dott. Ing. Arch. Pietro Silistrini

ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA A 821	Dott. Ing. PIETRO SILISTRINI Piazza Vittoria, 19 25043 BRENO (BS) Tel. e Fax 0364/22620
--	--



Tribunale di BS - Sez. S3 - C.C n.13000761/2010 RG - CTU INTEGRATIVA 30-04-14 Ing. P. SILISTRINI

Ing. Pietro Silistrini - Tel./Fax. 0364-22620

e-mail: ing@silistrinipietro.191.it - PEC: pietro.silistrini2@ingpec.eu

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - e vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA - SEZIONE S3

*** ** ** ** **

CAUSA CIVILE N. 13000761/2010 R.G.

Attore Principale: [REDACTED]

con l'Avv. to Mauro Bazzana;

Convenuto Principale: [REDACTED]

con l'Avv. to Marco Maria Donzelli

*** ** ** ** **

GIUDICE RELATORE: Dott.ssa MARIATERESA CANZI

*** ** ** ** **

RELAZIONE DI C. T. U. INTEGRATIVA:

REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEI LEGALI DI

PARTE RELATIVE ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA

TECNICA D'UFFICIO IN DATA 01/02/2014

*** ** ** ** **

1) PREMessa

All' Udiienza del 06/02/2014, relativa alla Causa di cui all'oggetto, l'Ill.mo Giudice Relatore concedeva termine alle Parti sino al 14/03/2014 per svolgere eventuali osservazioni alla Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta in data 01/02/2014 dal Sottoscritto CTU e depositata il 04/02/2014, dando termine allo stesso CTU sino al 30/04/2014 per replicare a dette osservazioni, con rinvio all'Udiienza del 12/06/2014 per discussione sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio alla presenza personale delle Parti.

A seguito della sopra citata decisione del Giudice Relatore, i Legali

delle Parti trasmettevano al Sottoscritto le rispettive osservazioni alla CTU, si vedano in proposito gli **allegati**:

- **n.01**: Osservazioni alla CTU, con allegati, in data 11/03/2014, nell'interesse dell'Attrice, redatte dall'Avv. Mauro Bazzana;
- **n.02**: Osservazioni alla CTU in data 13/03/2014, nell'interesse dei Convenuti, redatte dall'Avv. Marco Maria Donzelli.

A riguardo si ritiene di replicare come segue:

** ** * ** * ** * **

2) REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI

Preme anzitutto evidenziare che le Operazioni Peritali sono state condotte in continuo contraddittorio con i Consulenti Tecnici di Parte, che il Sottoscritto ha sempre sollecitato, **sia** a precisare la propria posizione motivata di causa, **sia** a valutare costruttivamente ipotesi conciliative di soluzione della vertenza.

Anche le risposte al quesito contenute nell'Elaborato Peritale d'Ufficio, redatto in data 01/02/2014, sono state ampiamente dibattute ed illustrate ai Consulenti Tecnici di Parte nei numerosi contatti ed incontri effettuati.

Tenuto conto delle suddette considerazioni, poiché i Legali delle Parti, nei termini concessi, hanno ritenuto di trasmettere alcune loro osservazioni alla sopra richiamata CTU, si è reso necessario replicare ad esse, così da dare esauriente e definitiva risposta al quesito assegnato.

** ** * ** * ** * **

2.1) REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI ESPRESSE
NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE DALL'AVV. MAURO
BAZZANA

Con specifico riferimento alle Osservazioni espresse nell'interesse dell'Attrice dall'Avv. Mauro Bazzana (si veda l'allegato n.01), si ritiene di replicare come segue (nell'esposizione viene rispettato, ove possibile, l'ordine adottato dal Legale di Parte):

*** **

2.1.1) SULLA VALUTAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA
EFFETTUATA DAL CTU (Osservazione 1, pagine da 1 a 6)

Riguardo all'osservazione n. 1 relativa alla valutazione della massa ereditaria effettuata dal CTU, espressa da pag. 1 a pag. 6 della memoria di Parte Attrice, si precisa:

*** **

2.1.1.1) Sulle differenze valutative della massa ereditaria
effettuate dal CTU durante i tentativi di conciliazione tra le Parti e
nella CTU (primo punto dell'osservazione in oggetto, pagine 3-4)

Sulle valutazioni adottate per favorire una soluzione transattiva della vertenza trasmesse alle Parti in data 03/12/2013 ed in data 20/01/2014, si ritiene esclusivamente di precisare quanto già evidenziato nelle lettere di accompagnamento, che si uniscono alla presente Relazione Integrativa (v. allegati n.03 e n.04).

In proposito si evidenzia che <<i>valori erano da ritenersi in
prima approssimazione, puramente indicativi, validi ai soli fini
transattivi>>, si trattava di <<Bozza di Proposta Transattiva da

utilizzare come base di discussione per giungere ad un auspicabile
componimento della vertenza>>.

Poiché nelle trattative si era presa in considerazione l'assegnazione alle Parti di specifici beni oggetto di divisione (divisione in natura) non era in alcun modo determinante il valore assoluto dei singoli immobili, bensì il loro rapporto di proporzionalità ed il riferimento, come valore di partenza, al Listino dei Valori della Camera di Commercio, opportunamente adeguato alla loro particolare situazione con l'uso di coefficienti correttivi.

Di conseguenza le suddette proposte non erano da prendere in considerazione per eventuali acquisti/cessioni di quote con pagamento in denaro.

Come peraltro chiaramente indicato e più volte ribadito alle Parti, una volta fallite le trattative, non sussiste più alcuna ragione per fare riferimento o dare alcuna validità alle suddette proposte valutative, che sono da considerarsi annullate a tutti gli effetti; nella Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio si è accennato a tali valutazioni per pura informazione sullo sviluppo cronologico delle Operazioni Peritali e non per altri motivi.

Si rileva peraltro che nella Osservazione di Parte Attrice non vi è riscontro di alcuna critica motivata in merito alla stima degli immobili esposta ai punti 2.2.1 e 2.2.2 ed ai correlati prospetti dell'allegato n.24 della CTU, ove vengono chiaramente indicate le fonti di riferimento per la determinazione del valore di comparazione, tra le quali il Listino della Camera di Commercio di Brescia, ed inoltre vengono precisati i

coefficienti correttivi di adeguamento alle caratteristiche estrinseche ed intrinseche degli immobili.

In definitiva si confermano le valutazioni espresse nella CTU poiché quanto attiene al primo punto dell'osservazione in oggetto non può essere in alcun modo condivisibile.

2.1.1.2) Sulla eliminazione ingiustificata del valore dei terreni di pertinenza degli immobili e di un terreno edificabile (secondo punto dell'osservazione in oggetto, pagine 3-4-5)

Si può fare lo stesso discorso sopra esposto anche relativamente al secondo punto dell'osservazione n. 1.

In fase transattiva le aree di pertinenza dei fabbricati potevano essere assegnate secondo uno specifico accordo in proprietà esclusiva ad alcuni eredi e quindi erano suscettibili di valutazione separata, in fase di divisione giudiziaria ciò non si è reso possibile e di conseguenza, trattandosi di Parti Comuni, il loro valore, come di consuetudine, è stato considerato compreso nel valore delle unità immobiliari di riferimento.

Riguardo, poi, al terreno particella 120 del Foglio 38, di superficie catastale 56,00 mq, posto in adiacenza ai mappali 121 e 122, sui quali è stato edificato il fabbricato di Via Fontane, per la sua esigua superficie, per il fatto di trovarsi in classe 3 di fattibilità con consistenti limitazioni, prevista dallo studio geologico-tecnico a supporto del PRG, per la sua vicinanza al detto fabbricato ed alla strada Comunale, è di fatto inutilizzabile ai fini edificatori e da considerarsi a tutti gli effetti semplice pertinenza dell'edificio stesso e quindi corte comune (si veda

l'allegato n.04, Estratto Mappa, della CTU in data 01/02/2014).

Si conferma, quindi, la valutazione dei beni esposta nella Relazione Tecnica d'Ufficio principale in data 01/02/2014.

*** **

2.1.1.3) Sull'ultima precisazione di cui all'osservazione 1 riguardante l'impianto di riscaldamento della porzione di fabbricato di Via Fontane, utilizzata dalla madre [REDACTED]

Si prende atto di quanto precisato dal Legale di Parte Attrice relativamente all'appartamento posto al piano terra del fabbricato di Via Fontane, attualmente abitato dalla madre [REDACTED]

Quanto osservato, se pur condivisibile, non è tale da rendere necessario apportare modifiche alla stima dell'immobile in oggetto effettuata dal Sottoscritto nella CTU del 01/02/2014.

*** **

2.1.2) SUL PROGETTO DIVISIONALE DELLA MASSA EREDITARIA ELABORATO DAL CTU (Osservazione 2 alle pagine 6-7)

Si prende atto di quanto precisato dal Legale di Parte Attrice, ma, dati gli immobili a disposizione, come peraltro anche ritenuto proponibile, in linea di massima, dai Consulenti Tecnici di Parte, non è stato possibile individuare altre soluzioni divisionali concretamente praticabili.

Della differente situazione della porzione di fabbricato rurale di cui alla particella 98/1 (prevista da assegnare all'Attrice), rispetto a quella della porzione dello stesso fabbricato rurale di cui alla particella

98/2 (prevista da assegnare a Parte Convenuta), si è tenuto conto operando sui coefficienti correttivi (si vedano a tale proposito gli allegati n.24 e n.27 della CTU principale in data 01/02/2014), che si ritengono congrui e si confermano.

E' vero che, pur con qualche disagio ed in modo piuttosto spartano, la porzione 98/2 viene utilizzata e può essere abitata nel periodo estivo, mentre la porzione 98/1 non è in alcun modo utilizzabile per abitazione anche temporanea senza l'effettuazione di un sostanziale intervento di ristrutturazione, come chiaramente ed ampiamente descritto dal CTU al punto 2.1.2 della Relazione d'Ufficio in data 01/02/2014, ma è altrettanto vero che, per tenere conto di tale situazione, non si è potuto fare altro che dare una adeguata diversa valutazione alle porzioni immobiliari di cui si tratta.

** ** **

2.1.3) PROPOSTE DIVISIONALI DI PARTE ATTRICE (Osservazione 3 alle pagine 7-8)

Sulle proposte divisionali formulate in questa osservazione da Parte Attrice non si ritiene di replicare, poiché esulano dal quesito assegnato al Sottoscritto.

Ci si limita a rilevare che:

- la proposta 1, sostanzialmente (con esclusione del conguaglio di € 15.000,00 in favore dell'Attrice), è in linea con la proposta di base per le trattative a suo tempo indicata dal CTU, salvo alcune precisazioni/condizioni sulle quali non è stato possibile trovare un accordo, nonostante le soluzioni di mediazione proposte a suo tempo dal

Sottoscritto;

- sulla proposta 2 di acquisto da parte dei Convenuti della quota dell'Attrice, la differenza tra domanda ed offerta pare rilevante.

*** **

2.1.4) DISCIPLINA UTILIZZO TURNARIO FABBRICATO RURALE SITO IN SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) IDENTIFICATO AL N.C.T. DEL MEDESIMO COMUNE CON IL FOGLIO 40 PARTICELLA N.98 (Osservazione 4 alla pagina 8)

Relativamente all'osservazione in oggetto si conferma l'impossibilità del simultaneo godimento del fabbricato rurale in località Rasega da parte di tutti i coeredi.

La questione di una eventuale regolamentazione sull'uso turnario del fabbricato rurale in località Rasega, come rilevato anche dal Legale dell'Attrice, esula dalle competenze del CTU e quindi non si ritiene di replicare a tale osservazione.

*** **

2.2) REPLICHE ALLE OSSERVAZIONI SVOLTE NELL'INTERESSE DI PARTE CONVENUTA DALL'AVV. MARCO MARIA DONZELLI

Con specifico riferimento alle Osservazioni esposte nell'interesse di Parte Convenuta dall'Avv. Marco Maria Donzelli (si veda l'allegato n.02), si ritiene di replicare come segue (nell'esposizione viene rispettato, ove possibile, l'ordine adottato dal Legale di Parte):

*** **

2.2.1) FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA FONTANE

(Osservazione 1 da pagina 8 a 10 e da pagina 13 a 14)

Riguardo a quanto osservato al punto (1), da pag. 8 a pag. 10 e da pag. 13 a pag. 14, della memoria in oggetto, relativamente al fabbricato residenziale sito in Via Fontane, si precisa:

** **

2.2.1.1) Numero dei piani Fabbricato di Via Fontane (Osservazione 1 alla pagina 8)

Il numero dei piani in cui si sviluppa il fabbricato è il seguente (si vedano: la pagina 12/41 e gli allegati n.16-19-24 della CTU principale):

- piano seminterrato;
- piano terra;
- piano primo;
- piano secondo;
- piano terzo (sottotetto).

Nell'elenco esposto dal Legale di Parte a pagina 8 della memoria, quindi, manca un piano.

In proposito si precisa che nella planimetria catastale del fabbricato in Via Fontane di cui alla scheda n. 19963202 del 20/03/1941 (si veda l'allegato n.06 della CTU principale) non solo non è rappresentato l'ampliamento dei piani seminterrato e terra realizzato a seguito di Concessione Edilizia con contributo n. 493 RC, Prot. 1962, in data 02/10/1991 (si vedano gli allegati n.19 e n.20 della CTU principale), ma anche il numero dei piani non è quello attuale, poiché ne manca uno.

E' evidente che, dopo la data di stesura della planimetria catastale (20/03/1941) è stato effettuato un soprizzo dell'edificio di cui non vi è

traccia all'Ufficio Tecnico Comunale.

*** **

2.2.1.2) Consistenza, superfici di piano del Fabbricato di Via Fontane

(Osservazione 1 alle pagine 8-9)

Riguardo alla consistenza ed alle superfici dei vari piani del fabbricato in oggetto, si confermano i valori esposti nella CTU in data 01/02/2014 e relativi allegati.

Si precisa che tali valori, determinati dal CTU a seguito dei sopralluoghi e degli incontri avuti con i Consulenti Tecnici di Parte, sono stati verificati in loco e confermati ed approvati senza riserva alcuna in occasione del sopralluogo in data 19/10/2013, come risulta dal relativo verbale inviato ai CTP ed approvato dagli stessi senza osservazioni (si veda l'allegato n.02 della CTU principale, che viene unito anche alla presente Relazione completo di prospetto delle consistenze, v. allegato n.05).

Si è comunque a disposizione, qualora si ritenesse necessario, ad effettuare delle verifiche sulle consistenze degli immobili, con la precisazione che, in tale ipotesi, a parere del Sottoscritto, si dovrebbe procedere agli opportuni controlli riguardo a tutti i beni della massa divisionale, previa definizione del criterio da adottare per la misurazione.

*** **

2.2.1.3) Valore del Fabbricato di Via Fontane (Osservazione 1 alle pagine 9-10 e 13-14)

Riguardo al valore del fabbricato di Via Fontane si conferma

quanto esposto nella CTU in data 01/02/2014.

La descrizione del fabbricato esposta nella memoria del Legale di Parte Convenuta non si discosta sostanzialmente da quella riportata dal CTU al punto 2.1.2/a della Relazione Tecnica d'Ufficio in data 01/02/2014 e relativi allegati.

Tuttavia, il valore di riferimento di 300,00 €/mq, indicato nella suddetta memoria, non è condivisibile, poiché si tratta di un valore medio estremamente generico non sufficientemente giustificato con un preciso riferimento ad un valore di comparazione, determinato in base a valide fonti atte alla sua individuazione ed opportunamente adeguato al caso specifico mediante l'applicazione di coefficienti correttivi e di ragguglio.

Peraltro quanto esposto ai punti 2.2.1 e 2.2.2 della CTU in data 01/02/2014 (e relativi allegati) non è soggetto ad alcuna specifica critica di dettaglio tale da poter consentire una appropriata replica.

Si precisa infine che il valore unitario di riferimento adottato dal Sottoscritto per i locali agibili del piano terra del fabbricato di Via Fontane (ove risiede la madre Pasinetti Santina) è di 400,00 €/mq (si vedano: il punto 2.2.2/a, di pag. 29/41, e l'allegato n.24 della CTU in data 01/02/2014) e non di 480,00 €/mq come affermato a pag. 13 dal Legale di Parte per probabile errore materiale.

*** **

A seguito di quanto sopra motivatamente replicato non si ritiene di dovere apportare modifiche alla CTU in data 01/02/2014 riguardo al fabbricato di Via Fontane e relativi terreni per effetto dell'osservazione esposta al punto (1) della memoria del Legale di

Parte Convenuta di cui si tratta.

** ** *

2.2.2) FABBRICATO RURALE E TERRENI IN LOCALITA' RASEGA

(Osservazione 2 da pagina 10 a 14)

Riguardo a quanto osservato al punto (2), da pag. 10 a pag. 14, della memoria in oggetto, relativamente al fabbricato rurale ed ai terreni posti in località Rasega, si precisa:

** ** *

2.2.2.1) Valore del fabbricato e dei terreni in località Rasega

(Osservazione 2, da pagina 10 a 13)

Riguardo ai valori proposti da Parte Convenuta per il fabbricato ed i terreni in località Rasega, valgono le medesime considerazioni esposte al precedente punto 2.2.1.3.

Sostanzialmente la descrizione del fabbricato (anche se esposta in modo sommario) non si discosta da quanto indicato dal Sottoscritto più dettagliatamente al punto 2.1.2/b della CTU principale.

Il valore unitario medio di riferimento, quantificato in 250,00 €/mq, non è condivisibile per le ragioni già rilevate nel sopra citato punto 2.2.1.3 precedente.

Si conferma, quindi, la valutazione determinata nella CTU in data 01/02/2014.

** ** *

2.2.2.2) Consistenza, superfici del fabbricato e dei terreni in località

Rasega (Osservazione 2, pagine 13-14)

Anche per le osservazioni relative alla consistenza ed in

particolare alle superfici del fabbricato e dei terreni in località Rasega, elemento basilare della stima degli immobili, vale quanto replicato al precedente punto 2.2.1.2.

In ogni caso, qualora si ritenesse indispensabile procedere ad una verifica delle superfici in oggetto, per la quale il CTU resta a completa disposizione, si evidenzia l'opportunità che tale verifica interessi tutti gli immobili della massa divisionale, previa definizione del criterio da adottare per la misurazione.

Si è, comunque, del parere che l'effettuazione di un rilievo più dettagliato (e quindi più oneroso) non porterà a migliori e più apprezzabili risultati ai fini divisionali, dato il non significativo valore degli immobili rispetto al numero delle singole quote.

** **

A seguito di quanto sopra motivatamente replicato, non si ritiene di apportare modifiche alla CTU in data 01/02/2014 riguardo agli immobili in località Rasega, per effetto delle osservazioni esposte nel punto (2) della memoria del Legale di Parte Convenuta di cui si tratta.

** ** *

2.2.3) VALORE TOTALE DEGLI IMMOBILI (Osservazione a pagina 13)

Con riferimento alle repliche di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 precedenti, non è condivisibile quanto riportato nel prospetto di pag. 13 relativo al valore totale degli immobili ed al valore delle quote spettanti ai singoli eredi.

*** **

2.2.4) DELLA VERIFICA CIRCA L'EVENTUALE LESIONE DI QUOTA LEGITTIMA (Osservazione di pagine 15-16)

Le risultanze del Sottoscritto di cui al punto 2.3 della CTU in data 01/02/2014, relative alla verifica di lesione di quota legittima spettante a Parte Attrice per effetto dell'Atto di Donazione in data 16/03/1981, sono considerate corrette dal Legale di Parte Convenuta, di conseguenza nulla vi è da replicare con specifico riferimento a quanto richiesto nel quesito assegnato dal G.I.

*** **

2.2.5) DEL PROGETTO DIVISIONALE - PROPOSTE DIVISIONALI ALTERNATIVE (Osservazione di pagina 17)

La previsione che, con l'assegnazione all'Attrice dell'unità immobiliare particella 98/1 nel fabbricato rurale in località Rasega, debba disporsi «la chiusura delle due aperture poste a lato est mediante una grata, nonché l'assegnazione di un'area di pertinenza sul lato ovest di mq. 40,00» dipende dalla stipula di un accordo tra le Parti (in proposito l'Attrice è contraria) e di conseguenza esula dalle competenze del CTU.

La proposta di Parte Convenuta di progetto divisionale alternativo con assegnazione all'Attrice del terreno identificato con la particella 57, al Foglio 40 delle mappe catastali, nonché la somma di € 10.000,00, non è compatibile con le conclusioni espresse dal CTU nella Relazione Tecnica d'Ufficio in data 01/02/2014 e con le proposte formulate da Parte Attrice, anche e soprattutto con riferimento alle osservazioni dell'Avv. Mauro Bazzana alla CTU del 01/02/2014 di cui all'allegato n.01.

3) CONCLUSIONI

Tenuto conto delle osservazioni delle Parti di cui agli **allegati n.01 e n.02** e delle repliche del Sottoscritto esposte ai punti precedenti, **si ritiene di potere esporre le seguenti conclusioni:**

- le considerazioni critiche delle Parti alla CTU in data 01/02/2014 non sono sufficientemente motivate e tali da giustificare l'opportunità di apportare modifiche al suddetto elaborato peritale d'Ufficio, utili per il superamento del contenzioso o per le superiori decisioni in merito; si evidenzia che la CTU è il risultato di approfondite indagini e di ampio e completo contraddittorio, effettuati con i CTP e protrattisi a lungo in previsione di un possibile accordo, che pareva avere buone probabilità di riuscita;
- per quanto riguarda un'eventuale soluzione transattiva della vertenza si rimanda alla Bozza in data 20/01/2014, trasmessa alle Parti in pari data ed in particolare alle precisazioni ivi indicate (si veda l'allegato n.03 della CTU in data 01/02/2014).

Un accordo pare possibile secondo le seguenti linee guida:

- nell'ipotesi di assegnazione di beni o porzioni di beni ai singoli eredi, tenendo conto della proposta del Sottoscritto in data 20/01/2014, con migliore definizione dell'assetto definitivo delle porzioni di esclusiva spettanza del fabbricato rurale in località Rasega;
- nell'ipotesi di cessione/acquisto della quota di spettanza dell'Attrice (o di una parte della quota di spettanza dell'Attrice), con un'offerta in denaro, che si avvicini maggiormente a quanto proposto dal Legale di

Parte Attrice, considerata la convenienza di giungere ad una soluzione condivisa del problema con abbandono di un difficile ed oneroso contenzioso, non giustificato dalle caratteristiche e dai valori dei beni oggetto del contendere.



*** ** ** ** **

Nella fiducia di avere regolarmente e compiutamente assolto il mandato conferito, il Sottoscritto rassegna la presente Relazione Integrativa con allegati, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.




*** ** ** ** **

Breno, 30 aprile 2014

IL CTU

ALLEGATI:



N.01: Osservazioni del Legale di Parte Attrice;

N.02: Osservazioni del Legale di Parte Convenuta;

N.03: Comunicazione ai CTP del 03/12/2013;

N.04: Comunicazione ai Legali e CTP del 20/01/2014;

N.05: Verbale Operazioni Peritali del 19/10/2013 con allegato prospetto

consistenze immobili;

- Nota spese e competenze;

- Copia della presente CTU INTEGRATIVA sarà trasmessa alle Parti.

Breno, 30 aprile 2014

IL CTU

